Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 6 maggio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 aprile 1957, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Domenico Larussa, deputato al Parlamento, è stato nominato vice commissario per il turismo.

(2876)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 luglio 1956

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

CARALLI Adriano fu Vito e di Eusebio Lucia, da Occhieppo Inferiore (Vercelli), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano audace e valoroso già segnalatosi in precedenti circostanze, sempre di esempio ai suoi compagni, trovava morte gloriosa in combattimento, colpito in pieno petto dal fuoco nemico. — Sordevolo (Vercelli), 10 febbraio 1944.

CASTELLANO Felice di Giovanni, da Dronero, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Volontariamente si offriva per un'audace missione di guerra e coraggiosamente affrontava in combattimento il nemico fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato e sottoposto a torture e sevizie senza che nulla di compromettente uscisse dalle sue labbra, chiudeva eroicamente la sua giovane vita trucidato dal nemico crudele. — Dronero, 7 febbraio 1945.

CAZZULINO Mario di Eusebio e di Rocca Luigia, da Montemagno (Asti), classe 1923, soldato, partigiano combattente (*alla memoria*). — Accorso con altri compagni in rinforzo a formazioni partigiane attaccate dal nemico superiore in forze, si buttava audacemente nella lotta incurante di ogni pericolo. Colpito mortalmente cadeva sulla propria arma ancora fumante. — San Desiderio, 25 luglio 1944.

SCARAMOZZINO Giacomo di Pasquale e di Pennuti Francesca, da Corio San Lorenzo (Reggio Calabria), classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — In servizio di pattuglia, attaccato da elementi avversari e sottoposto ad intenso fuoco, dava prova di slancio e coraggio, incitando i compagni alla lotta. Colpito da raffica in fronte trovava morte gloriosa sul campo. — Maffiotto, 10 gennaio 1945.

Decreto 30 maggio 1956

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

DAVALLE Bruno di Luigi e di Gallerini Carolina, da Cerro Maggiore (Milano), classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo aver partecipato con alcuni compagni ad un audace colpo di mano in città, ben tosto vi tornava per svolgervi altre azioni, ma, riconosciuto da un sottufficiale fascista da lui precedentemente disarmato, veniva da questo aggredito alle spalle e barbaramente trucidato sul posto. — Torino, 15 marzo 1944-4 ottobre 1944.

PAPAVERO Ernesto fu Romualdo e fu Bilotti Maria, da Pollone (Vercelli), classe 1895, partigiano combattente. — Fin dall'inizio partecipava attivamente alla lotta di liberazione alla testa di un piccolo gruppo di animosi da lui organizzati, segnalandosi in diverse circostanze per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo. — Valle di Lanzo Torino, settembre 1943-25 aprile 1945.

RIGAZZI Eugenio di Domenico e di Nicola Giuseppina da Brusasco (Torino), classe 1906, partigiano combattente. — Catturato all'atto dell'armistizio ed avviato in Germania, nel corso del viaggio riusciva ad evadere ed a raggiungere la propria famiglia. Arruolatosi nelle formazioni partigiane del luogo, partecipava alla lotta di liberazione, segnalandosi in operazioni di sabotaggio. — Chivasso, novembre 1943-25 aprile 1945.

SCAPINO Mario di Andrea e di Salvetti Isabella, da Caluso (Torino), classe 1922, partigiano combattente. — Partigiano fin dagli inizi, si segnalava per la sua bravura nello svolgimento di importanti sabotaggi, ed in operazioni di rifornimento. Promosso comandante di battaglione, nel corso di un duro combattimento riportava gravi ferite e la conseguente perdita di un occhio. — Valle Orco-Caluso, settembre 1943-25 aprile 1945.

TESSILE Franco fu Andrea e di Fornengo Maria, da Priacco (Cuorgnè), partigiano combattente. — Partecipava fin dagli inizi al movimento di resistenza nel Canavese, organizzando la prima formazione armata nella zona. Promosso comandante di battaglione, alla testa del suo reparto ripetutamente si segnalava per bravura ed ardimento nel corso di duri combattimenti contro formazioni avversarie di cui riusciva ad ottenere la resa. — Valle Orco-San Giusto Canavese-Torino, settembre 1943-25 aprile 1945.

VIDANO Carlo di Giovanni e di Daniele Maria da Caluso (Aosta), classe 1923, partigiano combattente. — Fin dagli inizi partecipava al movimento di resistenza ed alla costituzione in zona di una grossa formazione partigiana, dando ospitalità nella sua casa ai suoi compagni di lotta. Commissario di brigata veniva ferito nel corso di un duro combattimento contro reparti tedeschi. Contribuiva poi efficacemente alla resa del Presidio germanico di un importante centro della zona. — Zona Canavese, settembre 1943-25 aprile 1945.

Don VIGNA Giovanni fu Giovanni e di Arturo Angela, da San Benigno (Torino), classe 1915, cappellano militare, partigiano combattente. — Cappellano militare di una divisione partigiana, il suo alto ministero mai lo distolse dal partecipare a tutte le azioni svolte dalla propria formazione. Organizzatore ed esecutore di sabotaggi, animatore dei suoi compagni di lotta, per quanto fosse bene conosciuto dall'avversario in zona, seppe portare sempre felicemente a termine, con coraggio e sprezzo del pericolo, importanti missioni di collegamento, dando prova della sua profonda fede e del suo ardimento personale. — Valle Orco-Canavese, settembre 1943-25 aprile 1945.

ZANON Arturo di Adamo e di Bonaventura Giuditta, da Cappelleta di Noale (Venezia), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Coraggioso ed audace partigiano già ripetutamente segnalatosi in precedenti circostanze, lasciava la vita nel corso di una operazione di sabotaggio, per lo scoppio improvviso dell'ordigno esplosivo che stava collocando in sito. — Fronte Veneto-Valle Orco, settembre 1943.

Decreto 31 *ottobre* 1955

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

DI BLASE Elio di Pietro e di Allegretti Giuseppina, da Torino, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Già distintosi per gagliardia e coraggio in numerose precedenti azioni, si univa volontariamente ad una missione diretta in Francia per procacciare armi alle formazioni della zona, ma durante la traversata cadeva abbattuto da una bufera di neve. — Alta Valle d'Aosta, 1° marzo 1944-8 novembre 1944.

Decreto 31 *ottobre* 1955

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

TAMIETTI Giovanni di Giacomo e di Chiapetto Natalina, da Salassa Canavese, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Catturato nel corso di un'azione, per quanto sottoposto a sevizie e torture, nulla di compromettente usciva dal suo labbro. Condannato a morte affrontava serenamente e con coraggio il plotone di esecuzione. — Zona di Salassa, 30 luglio 1944.

Decreto 31 *ottobre* 1955

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

TODESCO Rino di Giuseppe e di Pilotto Santina, da Coerio (Varese), classe 1928, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane diciassettenne si arruolava volontario nelle formazioni partigiane dimostrando in ogni circostanza entusiasmo ed alto spirito patriottico. Incaricato di una operazione di sabotaggio, cadeva dilaniato dallo scoppio prematuro dell'ordigno apprestato. — Basso Canavese (Torino), 1° aprile 1944-6 aprile 1945.

Decreto 8 *ottobre* 1955

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MASTROSERIO Francesco di Giuseppe e di Scarpetta Amalia, da Como, classe 1911, tenente Guardia finanza (ora capitano), partigiano combattente. — Partecipava fin dagli inizi al movimento di liberazione come aderente al fronte clandestino della Resistenza nella Capitale. Nell'assolvimento di svariate missioni riguardanti soprattutto il rifornimento di armi, munizioni e viveri alle bande esterne, dimostrava coraggio e fermezza d'animo, nonchè particolari doti organizzative. — Roma, settembre 1943-4 giugno 1944.

Decreto 29 *marzo* 1956

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

OLIVETTI Oscar fu Domenico e fu Malinverni Livia, da Roma, classe 1900, tenente artiglieria s.p.e., partigiano combattente. — Comandante di un nucleo di volontari da lui organizzati, inquadrato in una formazione militare clandestina della Capitale, partecipava validamente al movimento di Resistenza dando prova di senso di responsabilità, energia, coraggio e fede, e svolgendo utili missioni nonostante fosse colpito da mandato di cattura spiccato contro di lui dalla polizia nazifascista. — Roma, gennaio 1944-4 giugno 1944.

(2394)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 febbraio 1957, n. 268.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Convention culturelle européenne

Les Gouvernements signataires de la présente Convention, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples d'Europe permettrait de progresser vers cet objectif;

Considérant qu'il est souhaitable à ces fins, non seulement de conclure des conventions culturelles bilatérales entre les Membres du Conseil, mais encore d'adopter une politique d'action commune visant à sauvegarder la culture européenne et à en encourager le développement;

Ayant résolu de conclure une Convention culturelle européenne générale en vue de favoriser chez les ressortissants de tous les Membres du Conseil, et de tels autres Etats européens qui adhéreraient à cette Convention, l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, ainsi que de leur civilisation commune,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Chaque Partie Contractante prendra les mesures propres à sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l'Europe et à en encourager le développement.

Article 2

Chaque Partie Contractante, dans la mesure du possible :

a) encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, et offrira à ces dernières sur son territoire des facilités en vue de développer semblables études, et

b) s'efforcera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation sur le territoire des autres Parties Contractantes et d'offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de poursuivre semblables études sur son territoire.

Article 3

Les Parties Contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l'Europe afin de concerter leur action en vue du développement des activités culturelles d'interêt européen.

Article 4

Chaque Partie Contractante devra, dans la mesure du possible, faciliter la circulation et l'échange des personnes ainsi que des objets de valeur culturelle aux fins d'application des articles 2 et 3.

Article 5

Chaque Partie Contractante considérera les objets présentant une valeur culturelle européenne qui se trouveront placés sous son contrôle comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel commun de l'Europe, prendra les mesures nécessaires pour les sauvegarder et en facilitera l'accès.

Article 6

1. Les propositions relatives à l'application des dispositions de la présente Convention et les questions concernant son interprétation seront examinées lors des réunions du Comité des experts culturels du Conseil de l'Europe.

2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, ayant adhéré à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 9, pourra déléguer un ou plusieurs représentants aux réunions prévues au paragraphe précédent.

3. Les conclusions adoptées au cours des réunions prévues au paragraphe premier du présent article seront soumises sous forme de recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à moins qu'il ne s'agisse de décisions relevant de la compétence du Comité des experts culturels concernant des matières d'un caractère administratif qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires.

4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe communiquera aux Membres du Conseil, ainsi qu'au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention, toute décision y relative qui pourrait être prise par le Comité des Ministres ou par le Comité des experts culturels.

5. Chaque Partie Contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire général du Conseil de l'Europe toute mesure qu'elle aura pu prendre touchant l'application des dispositions de la présente Convention à la suite des décisions du Comité des Ministres ou du Comité des experts culturels.

6. Dans le cas où certaines propositions relatives à l'application de la présente Convention n'intéresseraient qu'un nombre limité de Parties Contractantes, l'examen de ces propositions pourrait être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 7 pourvu que leur réalisation n'entraîne pas de dépenses pour le Conseil de l'Europe.

Article 7

Si, en vue d'atteindre les buts de la présente Convention, deux Parties Contractantes, ou plus, désirent organiser au siège du Conseil de l'Europe des rencontres autres que celles prévues au paragraphe premier de l'article 6, le Secrétaire général du Conseil leur prêtera toute l'aide administrative nécessaire.

Article 8

Aucune disposition de la présente Convention ne devra être regardée comme susceptible d'affecter :

a) les dispositions de toute convention culturelle bilatérale dont l'une des Parties Contractantes serait déjà signataire ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure d'une telle convention par l'une des Parties Contractantes, ou

b) l'obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante en ce qui concerne l'entrée, le séjour et le départ des étrangers.

Article 9

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. Dès que trois Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces Gouvernements.

3. Pour tout Gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

4. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra décider, à l'unanimité, d'inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat européen non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe; l'adhésion prendra effet dès la réception dudit instrument.

5. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil ainsi qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification et d'adhésion.

Article 10

Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions de la présente Convention s'appliqueront en adressant au Secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes.

Article 11

1. Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notifica-

tion écrite adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes.

2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
P. H. Spaak

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
H. C. Hansen

Pour le Gouvernement de la République française:
Mendès-France

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
Blücher

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:
Stephanopoulos

Au moment de la signature de la présente Convention, je déclare que le Gouvernement hellénique donne au membre de phrase « dans la mesure du possible », figurant aux articles 2 et 4 de la Convention, la signification suivante: « compte tenu de la législation de chaque pays et dans la mesure où le lui permettent les conditions internes qui lui sont propres ».

Pour le Gouvernement de la République islandaise:
Kristinn Gudmundsson

Pour le Gouvernement d'Irlande:
Liam Cosgrave

Pour le Gouvernement de la République italienne:
G. Martino

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Jos. Bech

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
J. W Beyen

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
Halvard Lange

Pour le Gouvernement de la Sarre:
(par application de la Résolution (54) 18 du Comité des Ministres)
Stephanopoulos

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:
K. I. Westman

Pour le Gouvernement de la République turque:
F Köprülü

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Antony Eden

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Martino

LEGGE 17 aprile 1957, n. 269.

Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000.

E' altresì concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per la quota di complessive lire 110.000.000 relativa all'esercizio 1955-56 a carico del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento e, per la quota di lire 55.000.000 relativa all'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

Segni — Andreotti — Medici

Visto, *il Guardasigilli*: Moro

LEGGE 17 aprile 1957, n. 270.

Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli 5, 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, gli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che alla data di entrata in vigore della presente legge siano inquadrati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti della carriera direttiva, della carriera di concetto o della carriera esecutiva, possono altresì essere promossi, a domanda, in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata.

Art. 2.

Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo vengono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 3.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 o successivamente nominati in ruolo attraverso concorso per esame, che abbiano ottenuto la promozione a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata, in base all'art. 1, sono applicabili, per le promozioni alle qualifiche immediatamente superiori, gli articoli 75, 79 e 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli impiegati in esso considerati che siano stati inquadrati posteriormente al 1° luglio 1956 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO-LEGGE 5 maggio 1957, n. 271.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare misure per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende impiantare od esercitare un deposito con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

a) l'impianto e l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali aventi capacità superiore ai 10 metri cubi;

b) l'impianto e l'esercizio delle stazioni di servizio e dei distributori stradali di carburanti;

c) l'impianto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli o industriali.

La denuncia deve essere corredata della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione a sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 2.

La denuncia di cui all'art. 1, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburante, in genere, già esistenti, deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, che fossero istituiti posteriormente a tale data, la denuncia di cui all'art. 1 deve essere presentata al predetto Ufficio tecnico almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto.

Art. 3.

I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui all'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza annuale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

La licenza di esercizio può essere sospesa dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in pendenza del procedimento penale, nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia per violazioni costituenti delitti, a termini del presente decreto.

La condanna per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza d'esercizio.

Art. 4.

E' fatto divieto di detenere oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, nei recinti dei depositi costieri ed interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, nonchè nei recinti delle raffinerie, salvo, per queste ultime, quanto disposto dall'art. 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il Ministero delle finanze può consentire tuttavia agli esercenti dei depositi indicati al primo comma di includere, nelle aree dei depositi stessi, serbatoi od altri recipienti contenenti derivati petroliferi comunque esenti da imposta, a condizione che gli esercenti medesimi eseguano le opere di modificazione che l'Amministrazione riterrà necessario prescrivere per ottenere la netta separazione tra il parco dei serbatoi e relative attrezzature vincolati al regime fiscale ed il nucleo dei recipienti in cui sono contenuti i prodotti petroliferi esenti.

E' altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati ad usi agevolati.

Art 5.

In tutto il territorio della Repubblica gli oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, o sono esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o sono ammessi ad aliquota ridotta d'imposta, non possono circolare in quantità superiore a dieci quintali ove non siano accompagnati dal certificato di provenienza.

Qualora gli oli minerali indicati al comma precedente siano destinati ai depositi ed agli altri esercizi di cui all'art. 1, l'introduzione di essi non è consentita se i prodotti medesimi non sono scortati dal certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

Il certificato di provenienza — recante, fra l'altro, il nominativo del trasportatore, il numero di targa del mezzo adoperato per il trasporto, il numero e la specie dei recipienti contenenti i prodotti, con le rispettive marche e cifre numeriche, il nome e cognome del destinatario e il luogo preciso di destinazione della merce, l'itinerario da seguire e il termine utile per giungere a destinazione — deve essere custodito dal vettore per essere esibito durante il percorso, su richiesta degli organi di controllo, e poi consegnato al destinatario del carico.

Art. 6.

I certificati di provenienza sono rilasciati, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana, dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di raffinazione e presso i depositi doganali, nonchè dai Comandi territoriali della guardia di finanza.

Art. 7

Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi di oli minerali denaturati devono dare cauzione corrispondente all'intera imposta di fabbricazione prevista per l'uso più tassato sulla quantità massima di ciascun prodotto che può essere immesso in serbatoi o custodito in fusti.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte esercenti l'industria della fabbricazione od il commercio di prodotti petroliferi, di notoria solidità, per la gestione diretta o indiretta dei depositi o sub-depositi di cui al comma precedente, purchè esse si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi stessi.

Art. 8.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'art. 1, ai fini dei riscontri delle erogazioni.

Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nei depositi, nelle stazioni di servizio e nei luoghi in cui sono installati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 1, per eseguirvi riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà, redigendo verbale in doppio esemplare, da firmarsi dall'esercente o dal suo rappresentante, al quale è consegnato un esemplare, di prelevare campioni degli oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti.

Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè del presente decreto.

Art. 9.

I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con l'art. 5 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

« Art 22. — Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al primo comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Gli apparecchi e i meccanismi, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo, quinto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

« Art. 23. — Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti sottratti o che si tentava di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

Art. 10.

Gli articoli 23-*bis* e 23-*ter* inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'art. 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

« Art. 23-*bis*. — Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle *A* e *B*, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

Se la quantità dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, è punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto.

La condanna importa per l'utente la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale.

Le disposizioni dei commi terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56 e 240 del Codice penale ».

« Art. 23-*ter*. — Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

Art. 11.

Chiunque procede alla rigenerazione di prodotti petroliferi denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggeti a tributo, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio, nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

La multa prevista dal precedente comma è commisurata, oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione ed a quelli complessivamente rigenerati, anche se e comunque esitati, altresì ai prodotti denaturati rinvenuti sul posto.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Gli apparecchi, i meccanismi, i prodotti e le materie oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

Art. 12.

Chiunque sottrae prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta, mediante qualsiasi mezzo fraudolento, inteso a far figurare come sottoposto a colorazione o denaturazione il prodotto che, di fatto, non sia stato colorato o denaturato a norma delle disposizioni in vigore, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a tre milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Il tentativo è punito con le stesse pene stabilite per il reato consumato.

I prodotti sottratti o che si tentava sottrarre al pagamento dell'imposta, nonchè le attrezzature ed i mezzi adoperati per perpetrare la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terza e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

Art. 13.

Chiunque è titolare di un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, di una stazione di servizio o di un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire trecentomila.

Se nella verificazione dei depositi liberi di oli minerali carburanti, combustibili e lubrificanti, nonchè delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e sca-

rico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Le disposizioni del presente articolo sono stabilite in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

Art. 14.

Chiunque detiene oli minerali combustibili o carburanti denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per essere ammessi, in esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, agli usi previsti dalla tabella *A*, lettera *c*), numeri 1 e 2, lettera *e*), numero 4, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta o sovrimposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni.

Se la quantità degli oli minerali di cui al primo comma è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Gli oli minerali sono soggetti a confisca a termine della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 240 del Codice penale.

Art. 15.

Chiunque trasporta oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza documento di scorta o con documento scaduto di validità ovvero insufficiente od irregolare nei casi in cui esso sia prescritto, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni.

Se la quantità degli oli minerali di cui al primo comma è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Gli oli minerali anzidetti ed i mezzi di trasporto sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 240 del Codice penale.

Art. 16.

Negli inventari degli oli minerali denaturati, eseguiti presso i depositi ed i sub-depositi, è ammessa una differenza per evaporazione, calo o dispersione, tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, non superiore alla misura percentuale annua dell'1%, riferita al peso degli oli introdotti nei depositi e sub-depositi, sempre che la deficienza sussista effettivamente.

Nella determinazione del calo concorre la rimanenza accertata all'inventario precedente; non si tiene invece conto di quelle partite che, per essere state assunte in carico e contemporaneamente scaricate, non abbiano subìto una sosta effettiva nel deposito o nel sub-deposito.

Se la deficienza di cui al primo comma supera il calo di tolleranza in esso stabilito, ma non l'1% oltre il calo, l'esercente è tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione sulla quantità che oltrepassa il calo suddetto.

Se la deficienza riscontrata eccede l'1% oltre il calo, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione evasa, con la multa fino a lire un milione.

Se la deficienza è superiore al 10% la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa.

Qualora si rinvengano eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate.

Se le eccedenze sono superiori al 10% la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa.

Le eccedenze sono assunte in carico nel registro in dotazione dell'esercente.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene indicate ai commi precedenti per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi agevolati, il gestore che non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Le disposizioni dei commi quarto e nono sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

Art. 17

Il vettore che, durante il trasporto, rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'art. 5 del presente decreto o rifiuta di consegnarlo al destinatario della merce, è punito con la multa da lire cinquantamila ad un milione in deroga all'art. 24 del Codice penale.

Art. 18.

Chiunque, in qualsivoglia modo, ostacola agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali ove si trasformano, rettificano, elaborano oli minerali o residui provenienti dalla lavorazione degli oli medesimi, nonchè nei depositi, nelle stazioni di servizio e nei luoghi in cui sono installati gli apparecchi di distribuzione automatica dei carburanti, indicati nell'art. 1, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in deroga all'art. 24 del Codice penale.

Art. 19.

I titolari dei depositi, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo comma dell'art. 2, che presentino la denuncia di cui all'art. 1 oltre i termini stabiliti, sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila in deroga all'art. 26 del Codice penale.

Art. 20.

Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939,

n. 739, senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila in deroga all'art. 26 del Codice penale.

Art. 21.

Il fabbricante o il commerciante di prodotti petroliferi, o l'esercente il deposito o sub-deposito di oli minerali denaturati che omette di prestare, rispettivamente, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, le cauzioni prescritte dagli articoli 7 e 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e dall'art. 7 del presente decreto, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore al doppio nè superiore al quintuplo dell'importo delle cauzioni da prestarsi.

Art. 22.

Per i reati previsti dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè dal presente decreto, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza, e risulti insolvibile in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale, nonchè agli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 23.

Per la sistemazione dei depositi costieri e interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale, nonchè dei depositi liberi di prodotti petroliferi, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non soddisfino alle condizioni previste dall'art. 4, è concesso, a decorrere dalla data medesima, un termine di giorni 180.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 3, 5, 7 del presente decreto avranno effetto a partire dal 60° giorno dalla entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 25.

Sono abrogati l'art. 30 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MORO — COLOMBO — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 86. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 272.

Attribuzione della personalità giuridica all'Associazione di mutua assistenza fra i dipendenti dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), con sede in Roma.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti, viene attribuita la personalità giuridica all'Associazione di mutua assistenza fra i dipendenti dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), con sede in Roma, che assume la denominazione di Mutua assistenza fra i dipendenti dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), e ne viene altresì approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 63. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 273.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera pia delle Missioni », con sede in Aosta.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera pia delle Missioni », con sede in Aosta, eretta canonicamente con decreto di quel Vescovo in data 12 maggio 1956.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 68. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1957.

Coefficienti per la determinazione del rapporto di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, agli effetti della commisurazione del contributo per il ripristino dei natanti tipo « burchio » e « comaccina ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1955, registro n. 27 Marina mercantile, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1955, n. 133, con il quale fu approvata la tabella contenente i coefficienti occorrenti per la determinazione del rapporto di cui alla lettera *c)* dell'art. 27 della legge sopracitata, agli effetti della commisurazione del contributo per il ripristino delle navi e galleggianti;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1956, registro n. 32 Marina mercantile, foglio n. 181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1956, n. 274, con il quale fu modificata ed integrata la tabella approvata con il decreto Ministeriale suddetto;

Considerato la necessità di determinare i detti coefficienti anche per i natanti tipo « burchio » e « comaccina », non compresi nella sopracitata tabella;

Decreta:

Articolo unico.

Alla fine della tabella approvata con il decreto Ministeriale del 26 aprile 1955, modificata ed integrata con

il decreto Ministeriale 20 settembre 1956 di cui alle premesse, è aggiunta la seguente colonna recante i coefficienti per la determinazione del rapporto di cui alla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, agli effetti della commisurazione del contributo per il ripristino dei natanti tipo « burchio » e « comaccina ».

Decorrenza 30 giugno	Coefficienti di aggiornamento per i « burchi » e le « comaccine »
1940 maggio	1,00
1941	1,00
1942	1,00
1943	1,15
1944	6,35
1945	11,25
1946	14,60
1947	19,10
1948	21,15
1949	28,40
1950	28,75
1951	31,45
1952	33,80
1953	36,70
1954	42,40
1955	51,80

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1957

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1957
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 179. — CESARI

(2820)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1957.
Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;
Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;
Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;
Vista la deliberazione n. 140 del 18 febbraio 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima vengano chiamati a far parte i rappresentanti di due settori particolarmente importanti della economia di quella Provincia, e cioè un membro scelto nel settore tessile della zona di Prato, ed uno nel settore del turismo;
Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con voto deliberativo, oltre ai sei membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, anche un membro scelto nel settore tessile pratese ed un membro scelto nel settore del turismo.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1957

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(2816)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Venezia;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Venezia n. 52/16796, in data 8 aprile 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Frare Giordano, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Venezia, con il sig. Massaria Arundo;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Massaria Arundo è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia, in sostituzione del signor Frare Giordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2839)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.
Autorizzazione alla signora Fausta Monticelli ad istituire e gestire un Magazzino generale in Treviglio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;
Visto altresì il regolamento generale d'esecuzione del predetto regio decreto-legge, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la domanda presentata dalla sig.ra Fausta Monticelli Merisio fu Pietro, nella sua qualità di proprieta-

ria degli immobili e attrezzature siti in Treviglio, via Vittorio Veneto n. 21, per essere autorizzata a istituirvi un Magazzino generale;

Vista la documentazione agli atti e, in particolare, la delibera di Giunta n. 127 in data 26 marzo 1957, adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, ed esprimente parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione;

Decreta:

Articolo unico.

La signora Fausta Monticelli Merisio fu Pietro, è autorizzata a istituire e gestire in Treviglio, via Vittorio Veneto n. 21, un Magazzino generale pel deposito dei formaggi nazionali da stagionare.

Alle merci che verranno depositate nel Magazzino generale autorizzato col precedente comma si applicheranno le disposizioni regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo con la citata delibera di Giunta n. 127 del 27 marzo 1957, e le condizioni tariffarie che la predetta Camera di commercio fisserà a mezzo di regolare delibera di Giunta, a' sensi dell'art. 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2818)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Autorizzazione alla Società per azioni « Magazzini generali silos e frigoriferi » per l'esercizio di Magazzini generali nel porto di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Viste le proposte formulate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli e le risultanze degli accertamenti diretti effettuati;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto Ministeriale 13 maggio 1952 alla Società per azioni « Magazzini e frigoriferi mediterranei », con sede in Roma, per l'esercizio in Napoli, Calata Piliero, di un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, si intende confermata a tutti gli effetti alla Società per azioni « Magazzini generali silos e frigoriferi », con sede in Napoli, rilevataria dell'immobile.

Art. 2.

Con riferimento all'autorizzazione concessa col decreto Ministeriale 23 giugno 1949, è autorizzato l'esercizio in regime di Magazzino generale, per deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, del resto dei fabbricati e locali di deposito siti al Pontile Vittorio Emanuele II, pei quali la Società per azioni « Magazzini generali silos e frigoriferi » è autorizzata ad applicare, su esplicita richiesta degli interessati, il regime di capannone libero o quello di Magazzino generale, in quest'ultimo caso sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi speciali, degli ordini legittimamente impartiti dalle autorità competenti, e dalle tariffe che saranno stabilite dall'Ente autonomo del porto di Napoli, in accordo con la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 3.

Ai sensi ed in osservanza di quanto prescritto dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476 (convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) e dall'articolo 9 del regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166 (convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095) il compimento delle operazioni che si svolgono fuori del Magazzino e cioè fra le navi e i veicoli e la soglia del Magazzino stesso, è di esclusiva competenza dei lavoratori inquadrati nelle Compagnie portuali.

Sempre ai sensi ed in osservanza di quanto prescritto dalle suddette disposizioni di legge, il compimento delle operazioni di introduzione dal ciglio o dalla soglia del deposito, delle operazioni di disinfezione, ventilazione, e di ogni altra che si rendesse necessaria nell'interno del Magazzino, è invece di esclusiva spettanza dei dipendenti fissi del Magazzino stesso, o del personale operaio da esso reclutato.

Art. 4.

Si fa riserva di estendere, su istanza degli interessati, il regime di Magazzini generali agli altri fabbricati e locali per la custodia e la conservazione di merci e derrate, attualmente posseduti dalla Società « Magazzini generali, silos e frigoriferi » nel porto di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(2817)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1957.

Approvazione del conto finale di liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 10 aprile 1936, n. 859, con il quale fu costituita l'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose;

Vista la legge 1° maggio 1952, n. 579, con la quale l'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose è stata messa in liquidazione;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1952, n. 220, relativo alla nomina del dott. Amedeo Apicella a commissario liquidatore dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose;

Considerato che il commissario liquidatore ha rimesso, in data 13 marzo 1957, il conto finale di liquidazione dell'Associazione nazionale anzidetta;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 2 aprile 1957, per dar modo a tutti coloro che ne avevano interesse di proporre le loro eventuali richieste od opposizioni entro quindici giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna richiesta od opposizione di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato altresì che il Collegio dei revisori ha riscontrato la regolarità del conto finale della liquidazione che presenta un disavanzo di L. 14.084.459 secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato	L.	8.924.974
Passivo riscontrato	»	23.009.433
Disavanzo	L.	14.084.459

Preso atto che, in base alla relazione del commissario liquidatore non esiste, all'infuori dell'attivo realizzato, altra attività tranne il credito presunto di circa lire 2.000.000 rivendicato dall'Ente a titolo di risarcimento danni di guerra;

Ritenuto, data la aleatorietà della realizzazione del presunto credito, che non convenga protrarre ulteriormente la chiusura della liquidazione;

Ritenuto altresì di demandare l'eventuale riscossione di detto credito alla Direzione generale della produzione agricola e per essa al capo della Divisione amministrativa delle coltivazioni erbacee ed arboree affinchè ne ripartisca l'importo fra i creditori privilegiati risultanti dal conto finale della liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il conto finale della liquidazione della Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose presentato dal commissario liquidatore e che chiude con un disavanzo di L. 14.084.459, secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 2.

La Direzione generale della produzione agricola e per essa il capo della Divisione amministrativa delle coltivazioni erbacee ed arboree curerà l'eventuale riscossione del presunto credito che l'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose ritiene di vantare nei confronti dello Stato a titolo di risarcimento danni di guerra e ne ripartirà l'importo fra i creditori privilegiati risultanti dal conto finale della liquidazione.

Art. 3.

Gli atti della gestione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 27 aprile 1957

Il Ministro: COLOMBO

(2822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale denominata « Santa Clara »

Con decreto n. 652 del 23 marzo 1957, la Società a responsabilità limitata « Fonte Santa Clara », con sede in Milano, via Teulliè, 11, in persona del suo amministratore unico prof. dottor Bona Giovambattista fu Luigi, è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua oligo-minerale denominata « Santa Clara » che sgorga nella località omonima nel territorio dei comuni di Rezzaglia e Borzonasca (Genova).

L'acqua verrà imbottigliata in bottiglie di vetro verde, tipo Vichy comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro, ed un quarto di litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17×11 per i recipienti da un litro, cm. 14×9 per i recipienti da mezzo litro, e cm. 10×7 per i recipienti da un quarto di litro, divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale, su fondo bianco, è riprodotto uno stemma, con corona portante la frase « frigida pura lauris »; in alto sul primo rigo « sorgenti oligominerali di Valcasciaia (Chiavari) e in basso, a caratteri neri « Santa Clara », « addizionata di gas acido carbonico » trasversalmente si legge a sinistra « Acqua minerale da tavola, leggerissima » ed a destra « Digestiva, diuretica, antiurica ».

Nel riquadro di destra, su fondo verde, sono trascritti i dati dell'analisi chimica eseguita dal prof. Bragagnolo, della Università di Pavia, in data 10 ottobre 1954, e nel riquadro di sinistra pure su fondo verde sono riportate le indicazioni cliniche e terapeutiche nonchè il giudizio di purezza batteriologica redatto il 26 ottobre 1954 dal prof. Luigi Piras, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova.

Il tutto conforme all'originale allegato al presente decreto.

All'acqua minerale verrà addizionato il gas acido carbonico.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito in prossimità della sorgente.

Le bottiglie saranno munite di tappi corona a chiusura ermetica, tale da non permettere adulterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2824)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 21, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Greve (Firenze) di un mutuo di L. 1.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2800)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Aurora Romana », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1957, la Società cooperativa di consumo « Aurora Romana », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Vincenzo Butera del 6 novembre 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge senza nomina del liquidatore non risultando esservi patrimonio da liquidare.

(2643)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 3 giugno 1956, n. 19162/3126, riguardante la sclassificazione e la cessione alla provincia di Pescara di una zona del tratturo « Centurelle-Montesecco » in agro di Castiglione a Casauria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 20 febbraio 1957, ove è detto « . . riportata nel catasto alle particelle numeri 569/*a*, 568/*a*, 564, 567 572 e 573 . » leggasi « . . . riportata nel catasto alle particelle numeri 569/*a*, 568/*a*, 564, 565, 567, 572 e 573 . ».

(2846)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Luigi Giarelli, nato a Bozzolo (Mantova) l'11 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Parma in data 10 luglio 1950 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(2782)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1957 al registro n. 30 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 161, è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso straordinario prodotto in data 5 agosto 1955 dall'ex avventizio di 1ª categoria Cardelli Marcello avverso il provvedimento di licenziamento per « scarso rendimento » preso dal Ministero della difesa-Aeronautica con dispaccio n. 518/R del 23 febbraio 1955.

(2792)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 1° agosto 1956 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nella agenzia postale di Agaggio Inferiore (Imperia), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Molini di Triora.

(2684)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Abolizione delle servitù militari nella zona degli Alberoni (Lido di Venezia), imposte con regio decreto 23 luglio 1925, n. 1525.

Con decreto Ministeriale 11 aprile 1957 è stata disposta l'abolizione delle servitù militari imposte con regio decreto 23 luglio 1925, n. 1525, nella zona degli Alberoni (Lido di Venezia).

(2770)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 16 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Viola Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 12.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 13 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2125 — Data: 16 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Papini Talia fu Osiride — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 10 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Quartarolo Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 17 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Armentano Carmine — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 12 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Foggia — Intestazione: De Mattia Manlio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 23 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Peveri Aidano di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 3 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Luzzatto Virginia fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2993.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7043 — Data: 16 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Floridi Alberto fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Banco di Roma filiale di Reggio Calabria — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 849 — Data: 21 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Festa Ettore fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 27.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 851 — Data: 22 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Festa Ettore fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 6 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Genova Francesca fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1163 — Data: 20 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Proietti Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 818 — Data: 20 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zamboni Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9600/7820 — Data: 21 agosto 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Rampini Francesco fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 6 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Galletti Giacobbe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data 7 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro di Sassari — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1957

(2425) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	652,562
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,55
1 Corona norvegese	88,075
1 Corona svedese	121,49
1 Fiorino olandese	165,117
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	178,425
1 Franco svizzero acc.	143,505
1 Lira sterlina	1761,50
1 Marco germanico	149,79
1 Scellino austriaco	24,184

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Wirtz Mario fu Giuseppe, già esercente in Napoli, via San Giacomo n. 17.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 129-NA.

(2682)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. S/8176 del 30 dicembre 1955, col quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ufficiale sanitario presso l'Ufficio comunale autonomo di igiene di Cinisello Balsamo, vacante al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa per tre concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Salvaggio dott. Leonardo punti 142,325 su 200
2. Cirillo dott. Francesco » 117,117 »
3. Rossi dott. Giambattista » 106,250 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 16 aprile 1957

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. 2565, Div. 3/1, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario presso l'Ufficio comunale autonomo di igiene di Cinisello Balsamo, vacante al 30 novembre 1955; bandito con decreto prefettizio n. S/8176 del 30 dicembre 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sanitario dott. Salvaggio Leonardo è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato.

Il predetto dott. Salvaggio Leonardo dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avrà avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 16 aprile 1957

Il prefetto: LIUTI

(2786)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1954, n. 54055/San., con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto 13 luglio 1956, n. 30833/San., riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione, e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ocello dott. Michele	punti	62,238	su 100
2. Luppino dott. Francesco	»	51,870	»
3. Caccamo dott. Giuseppe	»	51,545	»
4. Luppino dott. Giovannino	»	50,365	»
5. Arcadi dott. Giuseppe Salvatore	»	49,464	»
6. Lucà dott. Antonio Giuseppe	»	49,425	»
7. Pellegrino dott. Giuseppe	»	49,300	»
8. Moricca dott. Salvatore	»	49,035	»
9. Artuso dott. Lorenzo	»	48,532	»
10. Taverniti dott. Pasquale	»	48,290	»
11. Oliva dott. Domenico Antonio	»	48,265	»
12. Giurato dott. Pier Nicola	»	47,431	»
13. Costantino dott. Giuseppe	»	46,820	»
14. Monea dott. Antonino	»	46,075	»
15. Marrapodi dott. Antonio	»	45,940	»
16. Callea dott. Saverio	»	45,730	»
17. La Rosa dott. Giuseppe	»	45,155	»
18. Lucianò dott. Bruno Antonio	»	45,055	»
19. Foti dott. Giovanni Antonio	»	44,960	»
20. Arcadi dott. Antonio Fausto	»	44,835	»
21. Spitaleri dott. Antonino Salvatore	»	44,085	»
22. Luscrì dott. Bruno	»	42,660	»
23. Abenavoli dott. Antonino	»	40,275	»
24. Costantino dott. Lorenzo	»	39,995	»

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 aprile 1957

Il prefetto: CORRERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto l'odierno decreto di pari numero, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad otto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza hanno dichiarato di voler concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I sotto elencati candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ocello dott. Michele: Galatro;
2) Luppino dott. Francesco: Sinopoli (2ª condotta);
3) Caccamo dott. Giuseppe: Bovalino (2ª condotta);
4) Luppino dott. Giovannino: Seminara (2ª condotta);
5) Arcadi dott. Giuseppe Salvatore: Riace;
6) Lucà dott. Antonio Giuseppe: San Luca;
7) Pellegrino dott. Giuseppe: Candidoni;
8) Moricca dott. Salvatore: San Lorenzo (2ª condotta).

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 aprile 1957

Il prefetto: CORRERA

(2785)

PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 7728 dell'8 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1957, col quale si provvedeva all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso per tre posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 66221 del 30 dicembre 1954;

Visto che l'ostetrica Lopedote Paola fu Lucia (2ª in graduatoria) assegnataria della prima condotta di Altamura, con dichiarazione in data 11 aprile 1957, ha rinunciato alla condotta stessa;

Considerato che, per quanto sopra, occorre provvedere alla modifica del provvedimento n. 7728 dell'8 febbraio 1957;

Viste le domande presentate dalle candidate idonee e l'ordine di preferenza da esse indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del succitato decreto n. 7728 dell'8 febbraio 1957;

Decreta:

L'ostetrica Isonzo Giuseppina (4ª graduata) è dichiarata vincitrice del concorso bandito con decreto prefettizio n. 66221 del 30 dicembre 1954 ed è assegnata alla prima condotta ostetrica del comune di Altamura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Altamura.

Bari, addì 15 aprile 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(2723)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 26 gennaio 1957, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la lettera del 30 marzo 1957, con la quale il sindaco di Diso ha comunicato che il predetto sanitario non ha assunto servizio nel termine assegnatogli, senza giustificato motivo;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segua immediatamente in graduatoria il dott. Caporaletti, rinunziando al posto, che abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Grasso Lucio è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Diso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 15 aprile 1957

Il prefetto: TORRISI

(2760)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.